



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 34 del 23-02-2016

(n. 200/2016 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO AL TAR ABRUZZO-SEZIONE DI PESCARA PROPOSTO DALLA SIG.RA FINIZIO V. CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. FEDERICO CAPPELLA

#### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

**PREMESSO** che con determina n.501 del 3.11.2015, notificata il giorno 06.11.2015, il Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero Dott. Domenico Galanti, disponeva la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio popolare assegnato alla Sig.ra Finizio Vera;

**RISCONTRATO** che il citato provvedimento è stato impugnato dalla stessa Sig.ra Finizio dinnanzi al TAR Abruzzo- Sezione distaccata di Pescara ed iscritto al N.RG 44/2016;

**RITENUTA** la necessità e l'opportunità di resistere avverso il citato ricorso amministrativo;

**ATTESO** che per ragioni di mera opportunità, riconducibili alla contingente assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

**RILEVATA** la proposta di incarico dell'Ente datata 28.01.2016, prot.2818/2016 ed indirizzata allo Studio Legale Biagetti & Partners del Foro di Roma;

**DATO ATTO** che il predetto Studio legale, in persona dell'Avv. Federico Cappella, con posta certificata del 29.01.2016 confermava la propria disponibilità a patrocinare il summenzionato procedimento, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto ai minimi tabellari del vigente D.M.55/2014, ulteriormente ridotti e pari ad €2.100,00 oltre CAP ed IVA, ad esclusione delle spese generali e di quelle di patrocinio, per un totale quindi di €2.664,48;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento impegnando la conseguente spesa;

**RAVVISATE** le ragioni di urgenza nel provvedere ad intervenire nella menzionata procedura predisponendo in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

**VISTA** la formale richiesta del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero Dott. Domenico Galanti in data 11.02.2016, prot.20160004177;

**DATO ATTO** che l'Avvocato Federico Cappella ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS - INTESA SANPAOLO S.p.A., Viale Parioli n.16/E – Agenzia 6799, IBAN IT13F0306905077100000009152;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: Z4418A402C;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**PRECISATO**, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile

#### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di conferire all'Avvocato Federico Cappella dello Studio legale Biagetti & Associati l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nel giudizio promosso dalla Sig.ra Finizio V. per le motivazioni esposte in premessa.
3. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d'ora il suo operato.
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	02103085
<b>Impegno n.</b>	20160000551
<b>Codice creditore</b>	
<b>Nome creditore</b>	Federico Cappella
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	c.f.:CPPFRC72R03H501O - p.iva12229141002
<b>Indirizzo</b>	Via Antonio Bertoloni, 35 – 00197 ROMA
<b>PEC</b>	federicocappella@ordineavvocatiroma.org
<b>Causale</b>	Incarico Legale per difesa dell'Ente nel ricorso al TAR promosso da Finizio V.
<b>CIG</b>	Z4418A402C
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	<b>2.664,48</b>

5. Di imputare la spesa complessiva di euro2.664,48 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	2.664,48

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 03 marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*